Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 agosto 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 23 AGOSTO 1977:

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Nuovo sistema di targatura.

(7328)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **556**.

Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.

La nomina dei vincitori non potrà avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.

I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle quali non sia possibile provvedere con personale che abbia già prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione. In ogni caso il trasferimento non può avvenire prima di due anni dalla data di assunzione.

Art. 2.

I vincitori dei concorsi, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della nomina, potranno essere immessi in servizio previo rilascio di dichiarazione scritta nella quale essi confermino il possesso dei requisiti stessi.

Alla nomina in prova sarà provveduto dopo l'accertamento di cui al comma precedente. La nomina stessa decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio.

L'immissione in servizio provvisoriamente disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà priva di effetti giuridici e gli interessati saranno dichiarati decaduti dalla nomina qualora nei loro confronti risulti la insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti.

E' fatta salva in ogni caso la retribuzione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.

Art. 3.

Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro un anno dalla data del relativo decreto, l'amministrazione ha facoltà di nominare anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso.

Anche nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai concorsi in via di espletamento o già espletati.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) carriera del personale direttivo tecnico:

a) branca « coltivazioni tabacchi »: laurea in scienze agrarie;

b) branca « manifatture tabacchi »: laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica; laurea in architettura; laurea in chimica;

c) branca « sali e chinino »: laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica o chimica o mineraria; laurea in chimica o in chimica industriale;

2) carriera del personale direttivo amministrativo:

laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche o in scienze statistiche e demografiche;

3) carriera del personale dell'esercizio:

amministrativi:

diploma di ragioneria o di perito commerciale;

tecnici:

a) branca « coltivazioni tabacchi »: diploma di perito agrario; diploma di perito chimico; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica;

b) branca « manifatture tabacchi »: diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica, o per l'elettrotecnica o elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;

c) branca « sali e chinino »: diploma di perito industriale per la meccanica, o per l'elettrotecnica, o per l'elettronica, o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra;

4) ruolo degli interpreti-traduttori:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

5) ruolo dei capi tecnici, dei computisti e dei dattilografi:

diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono aver conseguito la licenza delle scuole elementari ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti dal bando di concorso.

Art. 6.

Gli aspiranti all'assunzione in qualità di operai di ruolo delle categorie specializzati, qualificati e comuni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanne per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni previste dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio.

Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede in base a prova d'arte o esperimento pratico per gli operai specializzati e qualificati, e in base a prove attitudinali per gli operai comuni, secondo modalità che saranno disciplinate con apposite norme da emanarsi con determinazione del direttore generale, su conforme parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate in detto consiglio.

Art. 7.

Nei concorsi per l'assunzione di operai comuni la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri e dal funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni è sostituito dal capo agenzia. Nei depositi di generi di monopolio la commissione è composta dal dirigente e dal secondo contabile.

Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.

Art. 8.

Nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dal direttore dell'opificio. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine è sostituito dal capo agenzia.

Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente.

Nei concorsi per l'assunzione degli operai qualificati « infermieri patentati », di cui alla tabella allegata alla legge 7 giugno 1975, n. 229, la commissione esaminatrice è integrata con un medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.

I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sarà designato dalla Direzione generale.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.

Art. 9.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

Art. 10.

I componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Art. 11.

Le commissioni esaminatrici per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio delle carriere direttive, di concetto, esecutive, sia tecniche che ammi-

nistrative, ed ausiliaria di vigilanza e di anticamera, nonchè per i concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così costituite:

a) Carriera direttiva - ruolo del personale tecnico:

da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.

b) Carriera direttiva - ruolo del personale amministrativo:

da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.

c) Carriera di concetto - ruolo tecnico del personale dell'esercizio:

da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore tecnico, che presiede la commissione;

da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;

da tre funzionari dell'amministrazione, di cui due con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto del personale tecnico e uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

d) Carriera di concetto - ruolo amministrativo del personale dell'esercizio:

da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore amministrativo, che presiede la commissione;

da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;

da tre funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

e) Carriera di concetto - ruolo degli interpreti traduttori:

da un dirigente superiore tecnico o amministrativo dell'amministrazione, che presiede la commissione;

da tre membri, dei quali almeno uno professore di lingue estere di scuola media superiore e gli altri funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

f) Carriera esecutiva - ruoli tecnico e amministrativo del personale dell'esercizio:

da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;

da tre funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

g) Carriera esecutiva - ruolo del personale di dattilografia; carriera ausiliaria di anticamera e carriera del personale dell'esercizio di vigilanza:

da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;

da due funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

Art. 12.

L'organico degli operai specializzati e degli operai qualificati dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, come risulta modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentato, rispettivamente, di 400 e di 1.000 posti.

L'organico degli operai comuni di cui alla stessa tabella è diminuito di 1.646 posti.

Art. 13.

In relazione alle imprescindibili esigenze di servizio ricorrenti presso propri uffici, opifici o stabilimenti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può utilizzare in mansioni di anticamera, di vigilanza o scrittura il personale operaio che a tali mansioni era adibito o era stato adibito prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Di tale facoltà l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà avvalersi fino al 31 dicembre 1978.

Art. 14.

Per gli acquisti all'estero di tabacchi greggi, articoli, materiali e macchine occorrenti per la produzione di tabacchi lavorati e per gli acquisti di mate-

riali e macchine occorrenti per la produzione, la raccolta e la lavorazione dei sali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà assumere i relativi impegni di spesa a carico del proprio bilancio al momento del pagamento delle forniture.

Art. 15.

Per far fronte alle particolari, rilevanti esigenze organizzative, di produzione e di commercializzazione dei generi di monopolio, determinate dal diverso regime in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli opera attualmente, in armonia con le direttive comunitarie, nonchè degli adempimenti connessi alle fasi di armonizzazione fiscale delle tariffe, e fino a quando non sarà data attuazione alla riforma dell'amministrazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1979, le prestazioni effettivamente rese oltre l'orario di obbligo dal personale dirigente, in servizio presso l'amministrazione medesima, possono essere compensate, in deroga a norme vigenti, anche con le modalità ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1970, n. 483.

Il compenso di cui al precedente comma, ragguagliato a mese, si aggiunge, fino al 30 settembre 1978, al trattamento previsto dall'articolo 4, comma primo, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Fermi restando le modalità ed i criteri di attribuzione e di erogazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modificazioni, il premio per l'incremento del rendimento industriale viene determinato in favore del restante personale che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 16.

All'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente articolo 15, valutato complessivamente in lire 984 milioni, si farà fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante corrispondente riduzione, complessivamente di pari importo, dei capitoli 104, 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.

Al maggior onere derivante dalle eventuali ulteriori rideterminazioni delle misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, si farà fronte, nell'anno finanziario 1977, con l'aumento dello stanziamento dei capitoli 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il medesimo anno finanziario, cui dovranno corrispondere, sui capitoli 191, 193 e 228, riduzioni di pari importo complessivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi ».

Art. 18.

L'articolo 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, è sostituito dal seguente:

« Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa:

1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;

2) le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo;

3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.

Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.

I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati ».

Art. 19.

Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorità comunale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.

Art. 20.

La installazione di distributori automatici di sigarette è ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:

1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;

2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. 557.

Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonchè i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino al 31 marzo 1977. S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiano omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi, ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attività e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica di inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative appaltatrici.

Tale trattamento è esteso, a domanda, al personale già inquadrato in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorchè abbia optato per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della stessa legge e purchè rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS.

Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Art. 2.

Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facoltà di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessità, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Art. 3.

Nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, è inserito dopo il n. 13 il seguente:

« 14. — Confezioni di indumenti di lavoro, nastri per macchine e articoli vari di teleria, riparazione e disinfestazione di imballaggi e tele per tabacchi greggi, riparazione e lavaggio dei sacchi presso lo stabilimento di Gorizia ».

Il personale attualmente adibito ai lavori di cui al precedente comma viene ammesso all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le condizioni e modalità previste dall'articolo 1 della presente legge, anche oltre il limite massimo di 580 unità indicato nello stesso articolo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. 558.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in neurologia. Gli articoli 134, 135, 136, 137, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 134. — Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è la laurea in medicina e chirurgia. L'ammissione è per titoli ed esami.

Art. 135. — Il corso di studio ha la durata di 4 (quattro) anni. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. L'internato è obbligatorio per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno; in neuropsichiatria infantile, per la durata di sei mesi per gli studenti del terzo anno e per la durata di sei mesi per quelli del quarto anno.

Il numero degli iscritti per ogni anno del corso non potrà essere superiore a 8.

Art. 136. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
b) fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
c) genetica;
d) endocrinologia nell'età evolutiva e auxologia;
e) patologia e clinica pediatrica;
f) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

a) anatomia patologica del sistema nervoso;
b) biochimica patologica del sistema nervoso;
c) psicologia dell'età evolutiva;
d) semeiotica e clinica neurologica;
e) semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

a) psicopatologia dell'età evolutiva;
b) semeiotica e clinica neurologica infantile;
c) psicodiagnostica dell'età evolutiva;
d) elettrofisiologia;
e) neuroradiologia;
f) neurochirurgia dell'età evolutiva;
g) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1).

4° *Anno*:

a) clinica psichiatrica infantile (2);
b) terapia generale delle malattie mentali infantili;
c) psicoterapia dell'età evolutiva;
d) foniatria;
e) psicopedagogia;
f) sociologia applicata alla popolazione infantile;
g) organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.

Gli esami da sostenere sono:

1° *Anno*:

1) embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) genetica, endocrinologia e auxologia;
4) patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

1) anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
2) psicologia dell'età evolutiva;
3) semeiologia e clinica neurologica;
4) semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

1) semeiotica e clinica neurologica infantile;
2) psicopatologia dell'età evolutiva;
3) psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
2) psicopedagogia;
3) organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.

Art. 137. — Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno avere sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica pediatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile. Gli esami si svolgeranno per singole materie.

Dopo l'art. 153, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurologia.

Art. 154. — Il corso per il conseguimento del diploma di specializzazione in neurologia ha la durata di 4 (quattro) anni. Il numero dei medici da ammettere alla scuola è stabilito in 20 per i quattro anni di corso.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) psicologia generale;
5) genetica (elementi);
6) psicopatologia;
7) semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) semeiotica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica (1);
4) neuropatologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

1) patologia speciale e diagnostica neurologica (2);
2) clinica neurologica e terapia (1);
3) elettroencefalografia;
4) elettromiografia;
5) elettrodiagnostica ed elettroterapia;

6) neurooftalmologia;
7) neurootologia;
8) esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) clinica neurologica e terapia (2);
2) neurochirurgia;
3) teoria e clinica della riabilitazione;
4) neurotraumatologia, anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) neurologia in rapporto alla patologia internista.

Art. 155. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica, sede della scuola.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico, internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria per il 1° anno. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 6 per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico e non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Ammissione per titoli ed esami.

Agli anni successivi al primo sono ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e superato i relativi esami.

Art. 156. — L'importo delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola in parola sono così stabilite:

immatricolazione	L.	6.000
iscrizione annuale	»	192.320
annuale esami di profitto	»	7.000
contributo di laboratorio	»	60.000
contributo opere assistenziali e sportive	»	1.000
contributi stampati	»	2.000
riscaldamento	»	5.000
assicurazione	»	580
soprattassa esame diploma	»	3.000
tassa diploma	»	6.000
costo libretto	»	1.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **559.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di Palermo della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Palermo.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di Palermo della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **560.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di Verona della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Verona.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di Verona della congregazione delle figlie di S. Giuseppe », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **561.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Ca' dei Fiori », in Quarto d'Altino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Ca' dei Fiori », in Quarto d'Altino (Venezia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Bastianetto Lucia e Bastianetto Pier Giorgio, con atto pubblico 29 agosto 1974, n. 15684/5120 di repertorio, a rogito dott. Pietro Maria De Mezzo, notaio in San Donà di Piave (Venezia), consistente in un immobile sito in Quarto d'Altino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **562.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto secolare « Compagnia di S. Orsola figlie di S. Angela Merici », in Avola, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto secolare « Compagnia di S. Orsola figlie di S. Angela Merici », in Avola (Siracusa). La compagnia anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla « Compagnia di S. Orsola figlie di S. Angela Merici », in Catania, con atto pubblico 14 settembre 1974, n. 150982 di repertorio, a rogito avv. Mariano Roccuzzo, notaio in Catania, consistente in un immobile sito in Avola, descritto nella perizia giurata 7 gennaio 1975 del geom. Benito Grande e valutato L. 10.300.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa, adibito ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 393

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Modificazione allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vista la legge 10 maggio 1973, n. 278;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto anzidetto, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959 e modificato, da ultimo, con proprio decreto 17 maggio 1976;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo in data 25 maggio 1976;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 20 aprile 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 3, secondo comma, dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità al testo seguente:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di lire 500 milioni conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalla Banca nazionale del lavoro, enti fondatori, ammonta a lire 4,2 miliardi per effetto di successivi conferimenti di ulteriori quote ed a seguito di nuove partecipazioni, risultando così costituito:

Comitato olimpico nazionale italiano: lire 500 milioni;

Banca nazionale del lavoro: lire 500 milioni;

Consorzio di credito per le opere pubbliche: lire 500 milioni;

Istituto nazionale delle assicurazioni: lire 500 milioni;

Monte dei Paschi di Siena: lire 500 milioni;

Istituto bancario San Paolo di Torino: lire 500 milioni;

Banco di Napoli: lire 500 milioni;

Banco di Sicilia: lire 500 milioni;

Banco di Sardegna: lire 200 milioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(9032)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Modificazioni ai decreti ministeriali 24 luglio 1976 e 31 agosto 1976, relativi ai termini e modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione o giacenze di vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti 24 luglio e 31 agosto 1976, recanti disposizioni applicative delle norme comunitarie concernenti i termini e le modalità per la presentazione delle denuncie annuali di produzione e di giacenze dei prodotti vinicoli;

Visto il regolamento (CEE)) n. 1210/77 della commissione del 7 giugno 1977, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70, relativo alla classificazione delle varietà di viti;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 4 del succitato regolamento comunitario, alcune varietà di uve già classificate in una stessa provincia come « uve a duplice destinazione » sono state classificate, in funzione della normale utilizzazione attuale, nella categoria delle uve da vino ed in quella delle uve da tavola;

Attesa la necessità di apportare le conseguenti modifiche ai succitati provvedimenti ministeriali per quanto attiene alle denunce di produzione, restando inteso che per quanto riguarda le denunce di giacenza si applicano nell'intero territorio nazionale le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1977;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 31 agosto 1976 concernenti le denunce presentate nelle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria, Trapani, Trento e Bolzano, relative alla produzione di prodotti vinicoli ottenuti rispettivamente dalle uve appartenenti alle varietà « Prunesta », « Zibibbo », « Schiava grossa », già classificate a duplice destinazione, a decorrere dalla campagna 1977-78 sono abrogate.

Restano in vigore tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1976, comprese quelle relative alle denunce presentate nella provincia di Chieti — per la varietà « Regina » e « Regina dei vigneti » — e quelle di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1976 per le denunce presentate nella provincia di Latina, relativamente alla varietà « Moscato di Terracina ».

Le denunce di produzione, a decorrere dalla campagna 1977-78, debbono essere pertanto compilate su modelli conformi agli annessi *A*/1 e *A*/2 per tutte le provincie della Repubblica, ad eccezione delle provincie di Chieti e di Latina per le quali le denunce vanno compilate su modelli conformi agli annessi *A*/3 e *A*/4.

I suddetti modelli sostituiscono i corrispondenti *A*/1, *A*/2, *A*/3 e *A*/4 allegati al decreto ministeriale 24 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

PROVINCIA________ DENUNCIA N.________ Mod. A/1

Comune ________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di produzione propria in mosto o in vino)

Denunciante...
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di.. (Prov............................)

Frazione.. Via... N..................

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

Impianti per	coltura principale		coltura secondaria	
	in produzione	non in produzione	in produzione	non in produzione
Uva da vino				
Uva da tavola				

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata" (c)	PRODUZIONE TOTALE (d)	PRODUZIONE TOTALE (e)
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)			
A) VINO:					
-bianco					
-rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
-bianco					
-rosso o rosato					
C) UVA: (espressa in vino, coefficiente 0,65):					
-bianca					
-nera					
D) MOSTO MUTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
-bianco					
-rosso					
E) MOSTO CONCENTRATO (espresso in vino x 3)					
-bianco					
-rosso					
TOTALE					

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat... nel Comune di ....

(Prov..........................) Frazione.................................... Via.. N...............

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.................li.............. 19....

Presentata il............................ IL DENUNCIANTE

Ricevuta N..................

DENUNCIA N...........

Il Sig... ha consegnato modulo di denuncia della

produzione vinicola dell'anno 19...... L'UFFICIO RICEVENTE

Data........................

Mod. A/1
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - SUPERFICIE A VITE: vanno indicate le superfici vitate espresse in ettari, distinte per uva da vino e da tavola, indicando separatamente quelle in coltura principale e quelle in coltura secondaria, e per ciascuna coltura le superfici "in produzione" e " non in produzione ".

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- Nella colonna (a) vanno denunciati tutti i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
- Nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini "a denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- Nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino, ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola", esclusi soltanto i vini aromatizzati.
- Nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o " vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15° ;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone vinicole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

Mod. A/8

PROVINCIA ____________ DENUNCIA N. ____________

Comune ____________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 24/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

Denunciante..

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di ....(Prov. ....)

Frazione..Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ altri ☐

(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro, indicando l'azienda o le ditte fornitrici di uve, domicilio o sede sociale provincia e comune di provenienza, e separatamente le quantità delle uve da vino e da tavola.

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata"	PRODUZIONE TOTALE	PRODUZIONE TOTALE
	fino a 15°	oltre 15° fino a 17°			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
A) VINO:					
- bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso e rosato					
C) UVA: (espressa in vino, coefficiente 0,65):					
- bianca					
- nera					
D) MOSTO MUTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso					
E) MOSTO CONCENTRATO: (espresso in vino x 3)					
- bianco					
- rosso					
TOTALE					

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat..... nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19....

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Sig. .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.....

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

____

Mod. A/2
(retro)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. d'ordine	Aziende o ditte fornitrici di uva	Domicilio o sede sociale	Provincia (sigla)	Comune	Quantità (Q.li)		Varietà dell'uva da tavola
					uva da vino	uva da tavola	

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... lì .... 19 ....

IL DENUNCIANTE

Mod. A/2
(secondo foglio)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- Nella colonna (a) vanno denunciati tutti i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
- Nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata" con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- Nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino, ivi compresi "i vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i vini aromatizzati.
- Nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

Mod. A/3

PROVINCIA DI CHIETI DENUNCIA N. ____________

Comune ____________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19__

(Reg.ti CEE N. 134/62 - N. 1136/76 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uva di propria produzione in mosto o in vino)

Denunciante ....

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)

Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐

(barrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

impianti per	coltura principale		coltura secondaria		NOTE
	in produzione	non in produzione	in produzione	non in produzione	
UVE DA VINO (escluse "Regina e Regina dei Vigneti")					
UVE REGINA E REGINA DEI VIGNETI					
ALTRE UVE DA TAVOLA					

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata" (c)	PRODUZIONE TOTALE (d)	PRODUZIONE TOTALE (e)
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)			
A) VINO:					
- bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso o rosato					
C) UVA: (espressa in vino, coefficiente 0,65):					
- bianca					
- nera					
D) MOSTO MUTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso					
E) MOSTO CONCENTRATO: (2) (espresso in vino x 3):					
- bianco					
- rosso					
TOTALE					

III - UVE DA TAVOLA: PRODUZIONE E QUANTITA'

VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (q.li)	QUANTITA' VINIFICATA (q.li)		
		entro il limite fissato (1)	sopra il limite fissato (1)	TOTALE
- UVA REGINA E REGINA DEI VIGNETI				
- ALTRE UVE DA TAVOLA		XX	XX	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat........ nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19.....

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Sig. .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19......

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

Mod. A/3
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - SUPERFICIE A VITE: distinte per uva da vino, uva Moscato di Terracina, altre uve da tavola; separatamente in coltura principale e in coltura secondaria, e per ciascuna coltura "in produzione" e "non in produzione".

- Gli Enti Associativi (Cantine Sociali ed Enopoli) dovranno dichiarare le superfici vitate di tutti i loro aderenti, comprese quelle degli associati che conferiscono parte del loro prodotto.
- I Viticoltori devono denunciare tutta la superficie vitata; se aderiscono però ad un Ente Associativo devono omettere di indicare i dati della superficie coltivata, annotando sulla dichiarazione nella parte "Note" dello specchio I quanto segue: "superficie già dichiarata all'Ente Associativo (Cantina Sociale di...... o Enopolio di ....)".

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- nella colonna (a) vanno denunciati tutti "i vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°;
- nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°;
- nella colonna (c) vanno indicati i vini a "*denominazione di origine controllata*" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione;
- nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola", esclusi soltanto i vini aromatizzati;
- nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, *dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale*, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone vinicole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, *ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui*, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

Mod. A/4

PROVINCIA DI CHIETI DENUNCIA N.__________

Comune __________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE 134/62 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

Denunciante...
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di..(Prov.............................)
Frazione...Via...N.......................

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ altri ☐
(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciate)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro che concerne l'indicazione delle aziende o ditte fornitrici di uve, domicilio o sede sociale, provincia e comune di provenienza, e separatamente le quantità acquistate di uva da vino e da tavola, e per l'uva da tavola, dati specifici riguardanti la varietà "Regina e Regina dei Vigneti".

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata"	PRODUZIONE TOTALE	PRODUZIONE TOTALE
	fino a 13° (a)	oltre 13° fino a 17° (b)	(c)	(d)	(e)
A) VINO:					
-bianco					
-rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
-bianco					
-rosso o rosato					
C) UVA: (espressa in vino, coefficiente 0,65):					
-bianca					
-nera					
D) MOSTO MUTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
-bianco					
-rosso					
E) MOSTO CONCENTRATO: (espresso in vino x 3):					
-bianco					
-rosso					
TOTALE					

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat.... nel Comune di ....
(Prov.........................) Frazione........................... Via ....N.........................
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

............................li..............19....

Presentata il .... IL DENUNCIANTE

Ricevuta N......................

DENUNCIA N.........

Il Sig... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.....

UFFICIO RICEVENTE

Data ....

Mod. A/4 (retro)

PROVINCIA DI CHIETI

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. Ordine	AZIENDE O DITTE FORNITRICI DI UVE	DOMICILIO O SEDE SOCIALE	Provincia (sigla)	X COMUNE	UVA DA VINO quantità (Q.li)	UVE DA TAVOLA (quantità in Q.li)				
						"UVE REGINA E REGINA DEI VIGNETI"				ALTRE UVE D/. TAVOLA
						Superficie coltivata dal viticoltore venditore (ha)	Uve prodotte dal viticoltore venditore (Q.li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (Q.li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (Q.li)	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "Uve da Tavola".

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

li 19

IL DENUNCIANTE

Mod. A/4
(secondo foglio)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA: vanno indicate le generalità dell'azienda o ditta fornitrice dell'uva con il domicilio o sede sociale, provincia e comune.

Per le "uve da tavola" oltre l'indicazione della quantità acquistata di "uva da vino" e "altre uve da tavola", vanno indicati per le "uve Regina e Regina dei vigneti" alcuni dati specifici:

- tutta la superficie coltivata ad "uva Regina e Regina dei vigneti" dalla azienda o ditta fornitrice;
- tutta l'uva prodotta su quella superficie;
- la quantità acquistata e vinificata di quelle varietà, entro il limite fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola";
- le quantità acquistate e vinificate di quelle varietà, oltre il limite fissato di cui sopra.

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- Nella colonna (a) vanno denunciati tutti i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
- Nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- Nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione ottenuta da uve da vino, ivi compresi "i vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i vini aromatizzati.
- Nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone vinicole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

Mod. A

PROVINCIA DI LATINA

DENUNCIA N. ______________

Comune ______________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19

(Reg.ti CEE N. 134/62 - N. 1136/76 e successive modificazioni)

PRODUTTORI VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano uve di propria produzione in mosto e in vino)

Denunciante ....

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di .... (Prov. ....)
Frazione .... Via .... N. ....

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Viticoltore ☐ Cantina Sociale ☐ Enopolio ☐

(sbarrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - SUPERFICIE A VITE (ettari)

impianti per	coltura principale		coltura secondaria		NOTE
	in produzione	non in produzione	in produzione	non in produzione	
UVE DA VINO (escluso "Moscato di Terracina")					
UVA MOSCATO DI TERRACINA					
ALTRE UVE DA TAVOLA					

II - VINI: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO				DA UVE DA TAVOLA
	vini da tavola		vino a "denominazione di origine controllata" (c)	PRODUZIONE TOTALE (d)	PRODUZIONE TOTALE (e)
	fino a 15° (a)	oltre 15° fino a 17° (b)			
A) VINO:					
- bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso e rosato					
C) UVA: (espressa in vino, coefficiente 0,65):					
- bianca					
- nera					
D) MOSTO MUTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso					
E) MOSTO CONCENTRATO: (2) (espresso in vino x 3):					
- bianco					
- rosso					
TOTALE					

III - UVE DA TAVOLA: PRODUZIONE E QUANTITA'

VARIETA'	QUANTITA' TOTALE PRODOTTA (q.li)	QUANTITA' VINIFICATA (q.li)		
		entro il limite fissato (1)	sopra il limite fissato (1)	TOTALE
- UVA MOSCATO DI TERRACINA				
- ALTRE UVE DA TAVOLA		XX	XX	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola".

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat........ nel Comune di ....

(Prov. ....) Frazione .... Via .... N. ....

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.... li .... 19.....

Presentata il ....

IL DENUNCIANTE

Ricevuta N. ....

DENUNCIA N. ....

Il Sig. .... ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.......

L'UFFICIO RICEVENTE

Data ....

Mod. A/3
(retro)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - SUPERFICIE A VITE: distinta per uva da vino, Regina e Regina dei vigneti, altre uve da tavola; separatamente in coltura principale e in coltura secondaria, e per ciascuna coltura "in produzione" e "non in produzione".

- Gli Enti Associativi (Cantine Sociali ed Enopoli) dovranno dichiarare le superfici vitate di tutti i loro aderenti, comprese quelle degli associati che conferiscono parte del loro prodotto.
- I Viticoltori devono denunciare tutta la superficie vitata; se aderiscono però ad un Ente Associativo devono omettere di indicare i dati della superficie coltivata, annotando sulla dichiarazione nella parte "Note" dello specchio I quanto segue: "superficie già dichiarata all'Ente Associativo (Cantina Sociale di.......; o Enopolio di ....)".

II - VINO: *PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA*

- nella colonna (a) vanno denunciati tutti "i vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°;
- nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°;
- nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione;
- nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da vino ivi compresi i "vini atti a diventare vini da tavola", esclusi soltanto i vini aromatizzati;
- nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, *Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come:* Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone vinicole della Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, *ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui*, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

Mod. A/6

PROVINCIA DI LATINA

DENUNCIA N. ____________

Comune ____________

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 19 ___

(Reg.ti CEE 134/68 - 1136/70 e successive modificazioni)

PRODUTTORI NON VITICOLTORI

(da compilarsi dai produttori vinicoli che trasformano uve acquistate in mosto o in vino)

Denunciante...
(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel Comune di.......................................(Prov.........................)
Frazione.......................................Via..N.......................

QUALIFICA DEL DENUNCIANTE: Commerciante ☐ Industriale ☐ altri ☐
(barrare il quadratino relativo alla qualifica del denunciante)

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

Per le uve acquistate si deve compilare lo specchio di cui retro che concerne l'indicazione delle aziende e ditte fornitrici di uve, domicilio o sede sociale, provincia e comune di provenienza, e separatamente le quantità acquistate di uva da vino e da tavola, e per l'uva da tavola, dati specifici riguardanti la varietà "Regina e Regina dei Vigneti".

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA (ettolitri)

PRODOTTI VINICOLI	DA UVE DA VINO: vini da tavola fino a 15° (a)	DA UVE DA VINO: vini da tavola oltre 15° fino a 17° (b)	DA UVE DA VINO: vino a "denominazione di origine controllata" (c)	DA UVE DA VINO: PRODUZIONE TOTALE (d)	DA UVE DA TAVOLA: PRODUZIONE TOTALE (e)
A) VINO:					
- bianco					
- rosso o rosato					
B) MOSTO (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso o rosato					
C) UVA: (espressa in vino, coefficiente 0,65):					
- bianca					
- nera					
D) MOSTO MUTO: (espresso in vino, coefficiente 0,90):					
- bianco					
- rosso					
E) MOSTO CONCENTRATO: (espresso in vino x 3):					
- bianco					
- rosso					
TOTALE					

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicati nel Comune di ....
(Prov.........................) Frazione.............................. Via ....N.......................
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

.................................li.............19....

Presentata il ....

IL DENUNCIANTE

Ricevuta N.....................

DENUNCIA N.........

Il Sig.. ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19.....

Data ....

UFFICIO RICEVENTE
____

Mod. A/2 (retro)

PROVINCIA DI: LATINA

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA

N. Ordine	AZIENDE O DITTE FORNITRICI DI UVE	DOMICILIO O SEDE SOCIALE	Provincia (sigla)	X COMUNE	UVA DA VINO quantità (Q.li)	UVE DA TAVOLA (quantità in Q.li)				
						"UVA MOSCATO DI TERRACINA"				ALTRE UVE DA TAVOLA
						Superficie coltivata dal viticoltore venditore (ha)	Uve prodotte dal viticoltore venditore (Q.li)	Uve acquistate e vinificate entro il limite fissato (1) (Q.li)	Uve acquistate e vinificate oltre il limite fissato (1) (Q.li)	

(1) Tale limite è fissato dalla disposizione sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "Uve da Tavola".

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

li 19

IL DENUNCIANTE

Mod. A/4
(secondo foglio)

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

I - PROVENIENZA DELL'UVA VINIFICATA: vanno indicate le generalità dell'azienda o ditta fornitrice dell'uva con il domicilio o sede sociale, provincia e comune.

Per le "uve da tavola" oltre l'indicazione della quantità acquistata di "uva da vino" e "altre uve da tavola", vanno indicati per le "uva Moscato di Terracina" alcuni dati specifici:

- tutta la superficie coltivata ad "uva Moscato di Terracina" dalla azienda o ditta fornitrice;
- tutta l'uva prodotta su quella superficie;
- la quantità acquistata e vinificata di quella varietà, entro il limite fissato dalle disposizioni sulla distillazione dei vini provenienti dalla trasformazione delle "uve da tavola";
- le quantità acquistate e vinificate di quella varietà, oltre il limite fissato di cui sopra.

II - VINO: PRODUZIONE OTTENUTA DA UVE DA VINO E DA TAVOLA

- Nella colonna (a) vanno denunciati tutti i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", fino a 15°.
- Nella colonna (b) devono risultare i "vini da tavola", compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a "denominazione di origine controllata", con gradazione alcoolica da 15° a 17°.
- Nella colonna (c) vanno indicati i vini a "denominazione di origine controllata" ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.
- Nella colonna (d) deve essere indicata tutta la produzione ottenuta da uva da vino, ivi compresi "i vini atti a diventare vini da tavola" esclusi soltanto i vini aromatizzati.
- Nella colonna (e) deve essere indicata tutta la produzione vinicola ottenuta da uve da tavola.

DEFINIZIONI:

"VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- avente almeno la gradazione alcoolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè:
  - 8° per la zona viticola C/Ib (Valle d'Aosta e le province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
  - 8,5° per la zona viticola C/II (tutte le aree viticole non comprese nelle zone C/Ib e C/III);
  - 9° per la zona viticola C/III (Calabria, Lucania, Puglie, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni come: Pantelleria, Isole Eolie, Egadi e Pelagie).

I "vini atti a diventare vini da tavola", dovranno essere riportati nel prospetto come gli altri vini ed inseriti nelle colonne corrispondenti ai tipi di vino che essi stessi andranno a formare e cioè "vini da tavola" o "vini a denominazione di origine controllata".

"VINO DA TAVOLA": il vino

- proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;
- prodotto nella Comunità;
- che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcoolica naturale, ha una gradazione alcoolica effettiva non inferiore a 9° e una gradazione alcoolica totale non superiore a 15°;
- avente inoltre una acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 4, 50 gr. per litro, pari a 60 milliequivalenti al litro. Tuttavia, per i vini prodotti nelle zone vinicole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri, ottenuti senza alcun arricchimento e non contenenti più di 5 grammi di zuccheri residui, la gradazione alcolometrica totale può essere portata a un massimo di 17°.

Mod. C
(retro Mod. A/1 e A/3)
(retro Mod. B/1)
(sempre nella quarta copia)

REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO

(Da conservare per 5 anni ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22/5/1975)

GIACENZE AL 31 AGOSTO 197...
Vino — hl. ....
Mosto — hl. ....
PRODUZIONE ANNO 197...
Uva prodotta — q.li ....
Vino ottenuto — hl. ....

PROVINCIA ....
DENUNCIANTE ....
Con Domicilio nel Comune di ....
Frazione .... Via .... N. ....

Modello V.A. ....
N. di serie ....
Dal N. .... Al N. ....
.... il ....
(Timbro)
Firma

Modello V.A. ....
N. di serie ....
Dal N. .... Al N. ....
.... il ....
(Timbro)
Firma

Modello V.A. ....
N. di serie ....
Dal N. .... Al N. ....
.... il ....
(Timbro)
Firma

N. ordine	Data operazione	Bolletta di accompagnamento o Documenti giustificativi		Uve (q.li)		Sottoprodotti (Vinacce Feccia ecc.) (q.li)		Mosto (hl.)		Vino da tavola (hl.)		Vino a denominazione di origine controllata (hl.)		NOTE
		Modello	Numero di serie	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
A RIPORTARE														

VIDIMAZIONE COMUNE
Data ....
Numero ....
Timbro

(8894)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1976 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale quali determinati con decreto ministeriale 15 novembre 1974;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1977-30 giugno 1980 nella misura di L. 11.658, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali di conseguenza sono stabiliti nella misura di L. 4.547.000 e di L. 2.448.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in: L. 6.547.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 5.547.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 5.047.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1973 e precedenti 1,8159;
anno 1974 e precedenti 1,4681;
anno 1975 e precedenti 1,1952;
anno 1976 e oltre 1,0000.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(9018)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina - piogge intense verificatesi nei giorni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 novembre 1976; raffiche di vento dell'1, 2, 3 dicembre 1976.

Viterbo - gelate del 12, 14, 15 aprile 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Viterbo - gelate del 12, 14, 15 aprile 1977:

comune di Acquapendente per le località: Valle Piscina, Pozzitelli, La Casina S. Alessandro, Campo Moro, S. Andrea, S. Vittorio, Le Crete, Ponte S. Leonardo, Quintaluna, Piedino, Ferriera, La Fornace, Acquaviva, Montina Locrafoco, S. Matilde, Paradiso, Olivo, Bocciona, Carleccole, Poderetto Bilbao, Pianferrone, Procoio, S. Anna, Pappatoio, S. Caterina, S. Luigi, S. Maria, Podere, Il Ponte, Ponte Gregoriano, Podere Bertone, Saino, Osteriaccia, Ponte di Tirolle, S. Veronica, Fontanella, Chiusarelle, Bagarina, Campo cane, S. Luca;

comune di Proceno per le località: Elvella, Sieretto Aurora S. Antonio, S. Lazzaro, Lepre, Caprino, Piantata, S. Alessandro, S. Anastasio, Fontacacce, Lionello, San Giustino, S. Giuseppe, Poderello, S. Antonio, Potantino, Cimitero, La Pace, Le Rogge, Ponte dello stritolone, Comuno, Piscinale, Pontaccio, Pianacce, Fosso del Merdazzo, Stritolone, Alto, Poderina, Pantano, Poderuccio, S. Camillo, La Stalla, Pappaleo, Tregge;

comune di Tarquinia per le località: Portaccia, Giardini, Borchiarone, C.le del Campo, Ex Aeroporto, Lance, Sorno, Cerrino, S. Matteo, Corpaccio, Monte Riccio, S. Antonio Cavalline, Pian di Spille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(9030)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino », consorzio edilizio cooperativo, in Roma.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1977, i poteri conferiti al dott. Francesco Fratini, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino », consorzio edilizio cooperativo, in Roma, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1978.

(8905)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 agosto 1977, il comune di Palo del Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4349/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 agosto 1977, il comune di Torre de' Passeri (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4350/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 18 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,25	884,25	884,25	884,25	884,20	884,20	884,35	884,25	884,25	884,25
Dollaro canadese	820,90	820,90	821,30	820,90	821,05	820,85	820,90	820,90	820,90	820,90
Franco svizzero	362,90	362,90	362,85	362,90	362,10	362,85	362,82	362,90	362,90	362,90
Corona danese	147,34	147,34	147,40	147,34	147,35	147,30	147,39	147,34	147,34	147,35
Corona norvegese	167,38	167,38	167,45	167,38	167,40	167,35	167,45	167,38	167,38	167,40
Corona svedese	200,39	200,39	200,23	200,39	200,30	200,35	200,33	200,39	200,39	200,40
Fiorino olandese	358,58	358,58	358,60	358,58	358,63	358,55	358,66	358,58	358,58	358,60
Franco belga	24,721	24,721	24,70	24,721	24,57	24,70	24,7110	24,721	24,721	24,70
Franco francese	179,55	179,55	179,45	179,55	179,50	179,50	179,54	179,55	179,55	179,55
Lira sterlina	1538,90	1538,90	1539 —	1538,90	1538,77	1538,85	1539 —	1538,90	1538,90	1538,90
Marco germanico	378,365	378,365	378,20	378,365	378,45	378,35	378,46	378,365	378,365	378,35
Scellino austriaco	53,337	53,337	53,29	53,337	53,36	53,30	53,3350	53,337	53,337	53,35
Escudo portoghese	22,62	22,62	22,75	22,62	22,99	22,60	22,75	22,62	22,62	22,65
Peseta spagnola	10,444	10,444	10,4450	10,444	10,44	10,42	10,4460	10,444	10,444	10,45
Yen giapponese	3,314	3,314	3,31	3,314	3,311	3,30	3,31	3,314	3,314	3,31

Media dei titoli del 18 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,80
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
» 5 % (Città di Trieste)	92,075
» 5 % (Beni esteri)	91,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,925
» 5,50 % » » 1968-83	77 —
» 5,50 % » » 1969-84	73,10
» 6 % » » 1970-85	75,05
» 6 % » » 1971-86	74,55
» 6 % » » 1972-87	71,525
» 9 % » » 1975-90	80,35
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,475
» poliennali 7 % 1978	95,775
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,20
» » 9 % 1980	88,55
» » 10 % 1981	88,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,30
Dollaro canadese	820,90
Franco svizzero	362,86
Corona danese	147,365
Corona norvegese	167,415
Corona svedese	200,36
Fiorino olandese	358,62
Franco belga	24,716
Franco francese	179,545
Lira sterlina	1538,95
Marco germanico	378,412
Scellino austriaco	53,336
Escudo portoghese	22,685
Peseta spagnola	10,445
Yen giapponese	3,312

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n 2238 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 7 marzo 1977;

Delibera:

Posti a concorso

Art 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione della Università dello stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura statistico-economica e tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica;
seconda prova: economia e politica agraria.

Colloquio: le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

statistica economica;
estimo rurale;
matematica;
nozioni di diritto.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 2 e 3 novembre 1977, presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debita-

mente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente articolo 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE D'ESAME

Statistica metodologica.

Definizione e campo di applicazione della statistica - Rilevazione statistica dei fenomeni, definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni agricole correnti italiane - Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane dell'agricoltura - Rilevazioni per campione nell'agricoltura, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni - Valori medi e relativi procedimenti di calcolo: indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio - Numeri indici composti, rapporti statistici - Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione.

Economia e politica agraria.

Argomenti previsti da un normale corso universitario.

Statistica economica.

Censimenti economici, con particolare riguardo al censimento dell'agricoltura 1970 ed al Catasto viticolo - Rilevazioni statistiche sulla struttura delle aziende agricole - Statistiche agrarie correnti e cenni sulle statistiche industriali e commerciali (commercio interno e commercio con l'estero) - Principali indici economici: indici della produzione agraria; indici dei prezzi dei prodotti agricoli venduti e acquistati dagli agricoltori; indici del costo della vita e dei salari - Statistiche delle forze di lavoro - Conto economico nazionale dell'agricoltura - Annuario, compendio e altre pubblicazioni ISTAT in materia di statistica economica con particolare riferimento a quelle del settore agricolo.

Estimo rurale.

Estimo generale - La valutazione in generale - Giudizio di stima - I metodi sintetici di stima - Le ipotesi della stima analitica - Estimo speciale - Le valutazioni fondiarie, agrarie e forestali - Il catasto e l'Estimo catastale.

Matematica.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi decimali e naturali - Uso delle tavole logaritmiche - Elementi di calcolo combinatorio - Potenza naturale di un binomio - Sistemi di equazioni lineari - Concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione di variabile reale - Studio di una funzione e sua rappresentazione - Derivazione e integrazione di funzioni - Interesse e leggi di capitalizzazione.

Nozioni di diritto.

Proprietà, con particolare riguardo alla proprietà fondiaria, ai diritti reali di godimento ed alle servitù prediali - Impresa in generale e imprenditore - Impresa agricola - Società - Imprese cooperative e mutue assicuratrici - Azienda.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma - Stato giuridico ed economico degli impiegati pubblici - Natura giuridica del rapporto di pubblico impiego - Servizi pubblici - Beni degli Enti pubblici, beni demaniali e beni patrimoniali - Giustizia amministrativa - Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
DE MEO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesaro Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, riservato ai laureati in scienze agrarie o in scienze forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .,

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non aver procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . . . .;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di . . . . . nell'anno accademico .,

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (7) . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . . dal . . . . . al . . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . . .,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(8874)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 35 in data 11 marzo 1976, dello assessore regionale alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di sanitari condotti vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le terne proposte dall'ordine dei medici della provincia di La Spezia;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di La Spezia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Telese dott. Agostino, dirigente d'ufficio in servizio presso il comitato regionale di controllo di La Spezia.

Componenti:

Puccio dott. Giovanni, dirigente d'ufficio in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Genova;

Biagini dott. Alfredo, dirigente d'ufficio, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di La Spezia;

Marigo prof. Sergio, primario del secondo reparto di medicina dell'ospedale civile di La Spezia;

Bernardini prof. Giuseppe, primario di ostetricia, libera docenza in clinica ostetrica e ginecologica dell'ospedale civile di Sarzana;

Paita dott. Vittorio, medico condotto, residente in via dello Strigo (località Felettino), La Spezia.

Segretario:

Gabrielli Maria Grazia in Castellini, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia, via XX Settembre, 68.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di La Spezia, all'albo pretorio della prefettura di La Spezia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 14 aprile 1977

Il presidente: CAROSSINO

(8619)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(9060)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(9057)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri venuti a fusione, ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(9058)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri venuti a fusione ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 19 settembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(9059)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772280)